

## Newsletter **8/2024**

*In questa uscita*

*Ordinamento professionale, deontologia e procedimenti disciplinari*

**Comunicazioni a mezzo PEC degli atti dell'organo disciplinare: attestazione di conformità, firma digitale e certezza del mittente**

**Differimento del diritto di accesso oltre il termine del procedimento disciplinare in caso di possibile pregiudizio all'incolpato**

**Il viaggio all'estero non è legittimo impedimento**

*Anticorruzione*

**Dichiarazione di incompatibilità e inconfiribilità: inapplicabilità ai componenti del CDA e del Senato accademico di un'Università**

**Tutela del whistleblower: sanzione ANAC per comportamenti ritorsivi**

*Privacy*

**La pubblicazione di verbali di procedure selettive nella sezione "Amministrazione Trasparente" è illecita**

*Trasparenza*

**Incarichi politici: la rinuncia al compenso non elimina gli obblighi di trasparenza ex art. 14, co. 1, D.lgs. 33/2013**

**Trasparenza su consulenti e collaboratori: la pubblicazione del link alla relativa banca dati assicura l'adempimento**

**L'incarico di responsabile della Segreteria di un assessore è oggetto di trasparenza ex art. 14, co. 1, let d) D.Lgs. 33/2013**

# Comunicazioni a mezzo PEC degli atti dell'organo disciplinare: attestazione di conformità, firma digitale e certezza del mittente

Con un'interessante e articolata pronuncia dell'aprile scorso, il CNF-Consiglio Nazionale Forense ha fornito indicazioni su forma e validità delle notifiche effettuate a mezzo PEC degli atti dell'organo disciplinare territoriale.

In particolare, nel ribadire l'assoluta equipollenza tra la notifica a mezzo PEC e la notifica a mezzo ufficiale giudiziario, il CNF ha chiarito che i documenti inoltrati via PEC non necessitano di un'attestazione di conformità né necessitano di requisiti formali che, al contrario, sono previsti per il processo civile.

Nello specifico, il CNF -fornendo un utile contributo interpretativo- evidenzia che:

1. gli atti notificati a mezzo PEC non necessitano di firma digitale o di altro tipo di firma elettronica; richiamando la disciplina dettata dall'art. 20, co. 1 bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005), anche nel caso di documento informatico privo di firma digitale "l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità". Pertanto, la notifica di un atto di citazione a giudizio disciplinare pur priva di firma digitale del Presidente e del Segretario dell'organo disciplinare è valida ed efficace in considerazione della circostanza che la medesima notifica ha raggiunto lo

scopo (ovvero essere conosciuta dall'incolpato) e della circostanza che la notifica a mezzo PEC assicura sempre la riferibilità dell'atto notificato al mittente;

2. l'eventuale violazione di regole procedurali nella fase ante procedimento (quale è appunto la fase predibattimentale) non determina la nullità del procedimento disciplinare ma esclusivamente una illegittimità amministrativa che risulta sanabile a meno di non incidere e compromettere il diritto di difesa dell'incolpato; la circostanza che l'incolpato si presenti al giudizio e si difenda è proprio la prova che l'esercizio di difesa è tutelato e che gli eventuali vizi rilevati hanno una natura esclusivamente formale;
3. l'atto di citazione a giudizio notificato mezzo PEC in formato pdf non sottoscritto digitalmente e in copia conforme priva di sottoscrizione digitale non è affetto da nullità se viene verificato che l'atto originale è sottoscritto e presente in atti. A riguardo si sottolinea che la giurisprudenza considera valide le delibere e gli atti consiliari notificati per copia conforme, prive delle sottoscrizioni originali, in quanto è sufficiente che le dovute sottoscrizioni siano contenute nell'originale depositato e si precisa che non risulta neppure necessaria, ai fini della validità della notifica a mezzo PEC, un'attestazione di conformità o il rispetto di altri requisiti formali che, invece, sono necessari per la validità degli atti del processo civile telematico (Cass. S.U. ord. 34429/2019; CNF 171/2021; 194/2020).

# Differimento del diritto di accesso oltre il termine del procedimento disciplinare in caso di possibile pregiudizio all'incolpato

Con sentenza n. 2345 del 31 luglio u.s., il TAR Lombardia è tornato sulla sensibile tematica dell'accesso agli atti nel procedimento disciplinare verso i professionisti iscritti all'albo e ha ritenuto legittimo il provvedimento con cui l'organo disciplinare di un Ordine territoriale aveva differito il diritto di accesso fino alla conclusione del procedimento di impugnazione davanti all'Ordine di livello nazionale. Il TAR ha confermato la correttezza del differimento sia relativamente al lasso temporale utile allo svolgimento del procedimento davanti al consiglio di disciplina territoriale, sia relativamente al lasso temporale successivamente necessario per celebrare il procedimento di impugnazione.

La sentenza, originata dal ricorso proposto dal segnalante/richiedente l'accesso, ha il pregio di fornire una sintesi dei presupposti legittimanti l'accesso ma ancor più ha il pregio di chiarire che l'applicazione del differimento (cfr. co. 4 dell'art. 24) può essere correlata al "bilanciamento di interessi" e, per l'effetto, può essere motivata dall'esigenza di evitare un pregiudizio all'incolpato la cui responsabilità disciplinare, in pendenza di impugnazione, non è affatto definitiva.

Ed infatti, mentre risulta pacifico che l'esercizio del diritto di accesso verso atti e documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici (c.d. "accesso difensivo") deve essere sempre garantito, non risulta sempre chiaro il presupposto legittimante il differimento dell'accesso, posto che l'istituto del differimento -per come è concepito nel co. 4 dell'art. 24- da una parte sembra costituire un provvedimento di accoglimento della richiesta di accesso, ma dall'altra sembra rappresentare una "fase" che non offre nessuna soddisfazione al richiedente nel breve periodo.

Nel caso di specie l'organo disciplinare, dopo attenta valutazione della fattispecie e soprattutto dell'interesse diretto, concreto, attuale e strumentale espresso dall'istante, ha concluso che:

- l'accoglimento immediato dell'accesso non sarebbe stato di nessun soddisfacimento per l'istante, posto che nel mentre il procedimento penale che il medesimo aveva intentato contro il professionista (e che quindi costituiva l'interesse soggettivo qualificato alla richiesta di accesso) era giunto all'archiviazione e che dunque l'interesse difensivo non era più attuale;

- l'accoglimento immediato dell'accesso, al contrario, sarebbe stato di nocimento al professionista in quanto la sanzione disciplinata era stata tempestivamente impugnata e l'impugnazione avrebbe potuto condurre ad una sua revisione (se non addirittura eliminazione).

Il tribunale amministrativo, applicando la tecnica del "bilanciamento", ha ritenuto che la posizione del professionista incolpato risultasse prevalere in termini di tutela e che tra i due interessi (ostensione degli atti oramai inutile in considerazione della suddetta archiviazione e tutela alla riservatezza degli atti di un giudizio disciplinare potenzialmente riformabile) dovesse essere protetto quello alla riservatezza.

Tale conclusione, sempre secondo il TAR, sarebbe stata ulteriormente avvalorata dalla circostanza che il provvedimento sanzionatorio impugnato non era esecutivo e pertanto a nulla sarebbe valso visionarne gli atti/documenti/fatti che lo avevano determinato.

# Il viaggio all'estero non è legittimo impedimento

Con una recentissima sentenza del 10 settembre u.s., le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono tornate sulla fattispecie del legittimo impedimento a presenziare al dibattimento in un procedimento disciplinare e, ancora una volta, ripercorrendo le indicazioni fornite dal codice di procedura penale e dalla costante giurisprudenza, ne ribadiscono l'applicabilità esclusivamente in situazioni di assoluto impedimento che, peraltro, siano documentate.

In particolare la Corte nel ribadire che il professionista incolpato ha diritto ad ottenere il rinvio dell'udienza dibattimentale in presenza di una situazione di assoluta impossibilità a comparire (cfr. art. 420-ter c.p.p) ha escluso che una situazione di mera "difficoltà" possa essere qualificabile come impedimento legittimante il rinvio di udienza; conseguentemente la Corte ha escluso che un viaggio all'estero per "motivi familiari" imprecisati possa giustificare il rinvio del dibattimento e non ha ritenuto che l'acquisto del biglietto aereo, peraltro fatto dopo aver conosciuto la data dell'udienza, possa costituire un motivo utile a richiederne il differimento.

In altri termini, secondo il ragionamento della Corte, l'incolpato avrebbe dovuto dimostrare l'indifferibilità del viaggio all'estero collegandola ad un'oggettiva impossibilità a presenziare, e con questo ha sottolineato che la motivazione per richiedere il differimento dell'udienza non coincide con il fatto-impedimento (acquisto dei biglietti aerei) ma con i suoi presupposti (motivi familiari).

A riguardo si rammenta che la richiesta di legittimo impedimento non produce in automatico un differimento dell'udienza dibattimentale; al contrario, il legittimo impedimento è una situazione che richiede una valutazione discrezionale del giudice e, pertanto, richiede un'istanza motivata di differimento su cui, con altrettanto provvedimento motivato, il giudice dispone. In caso di accoglimento della richiesta di spostamento di udienza, il giudice disciplinare fissa altra data ed è tenuto a comunicare ritualmente -notifica anche a mezzo pec- la nuova data all'incolpato.



# Dichiarazione di incompatibilità e inconfiribilità: inapplicabilità ai componenti del CDA e del Senato accademico di un'Università

Con atto del Presidente del 30 luglio u.s., ANAC ha fornito un'interessante indicazione circa l'obbligo – per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico di un'Università- di rilasciare, all'atto di nomina, la dichiarazione di insussistenza di situazioni di inconfiribilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 del D.Lgs. 39/2013.

L'Autorità ha infatti concluso che i componenti dei suddetti organi sono riconducibili alla figura di membri dell'organo di indirizzo politico esercenti attività amministrative, di direzione e di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, D.Lgs. 33/2013 e pertanto a questi ultimi non sono applicabili né le preclusioni di cui al D.lgs. 39/2013 né la conseguente dichiarazione ex art. 20, co. 1 e 2, del citato decreto mentre, al contrario, si applicano gli obblighi di trasparenza di cui all'art. 14 D.lgs. 33/2013.

L'Autorità, nel rammentare che la funzione del D.lgs. 39/2013 è garantire l'indipendenza delle cariche amministrative da indebite influenze provenienti dalla politica o da interessi privatistici, conduce le proprie valutazioni affrontando preliminarmente due verifiche:

1. la natura giuridica delle università pubbliche, per chiarire se appartengono alla categoria delle PPAA di cui all'art.1, co. 2 D.Lgs. 165/2001 oppure alla categoria degli enti di diritto pubblico di cui all'art. 1, co. 2, lett b) del D.Lgs. 39/2013; valutazione questa essenziale non essendoci -in termini di incompatibilità ed inconfiribilità- una assoluta coincidenza tra le due tipologie;
2. la natura giuridica degli incarichi di membro del CDA e di membro del Senato Accademico dell'Università.

Rispetto alla natura giuridica delle università pubbliche, ANAC pur richiamando taluni orientamenti della Corte di cassazione che in casi specifici le ha considerate enti di diritto pubblico distinte dalle Amministrazioni dello Stato (cfr. sent. C. Cass. SS. UU. 10700/2006 e ordinanza C. Cass. 25524/2019), ha concluso -seguendo un percorso interpretativo già utilizzato nella propria delibera 685/2019- che le università pubbliche siano da ritenere pubbliche amministrazioni.

Rispetto, invece, alla natura giuridica degli incarichi di componenti del Senato Accademico e del Consiglio di

amministrazione, l'Autorità -muovendo dal significato espresso nelle definizioni dell'art. 1 del D.Lgs. 39/2013 e comparandolo con le attività in concreto svolta dai componenti sopra menzionati- evidenzia che:

- le cariche suddette non sono riconducibili alla nozione di "incarichi amministrativi di vertice nelle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali", avuto riguardo alla definizione che lo stesso d.Lgs. 39/2013 ne offre all'art. 1, co. 2 lett. i);
- le cariche suddette non sono riconducibili agli "incarichi dirigenziali interni o esterni", avuto riguardo alla definizione che lo stesso D.Lgs. 39/2013 ne offre all'art. 1, co. 2, lett k);
- che gli incarichi suddetti, anche a fronte di quanto disposto dalla L.240/2010 (recante riforma in materia di organizzazione e del personale accademico delle università) e dalle attribuzioni previste dallo Statuto dell'Università di cui trattasi, sono riconducibile alla qualifica di "organi di governo" e sono – per l'effetto- riconducibili alla qualifica di "componenti di organo di indirizzo politico" meglio esplicitata all'art. 1, co. 2, lett f) del D.Lgs. 39/2013 ("le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali").

Sulla base di questa ricostruzione, ANAC conclude che la nomina a componente del CDA o del Senato Accademico di un'Università pubblica non rientra, sotto il profilo soggettivo, nell'ambito di applicazione del D.Lgs 39/2013 e pertanto la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ed inconfiribilità non deve essere richiesta.

ANAC conclude evidenziando che tale impostazione tro-

va anche conferma in taluni provvedimenti in materia di trasparenza che riconducono i componenti del CDA e del Senato Accademico all'art. 14, co. 1 bis D.Lgs. 33/2013 ("titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati") per i quali è richiesta la pubblicazione dei dati previsti dall'art. 14 del medesimo Decreto Trasparenza, ma non anche la dichiarazione ex art. 20, co. 1 e 2 del D.Lgs. 39/2013 (a riguardo si veda anche l'allegato 1 della Del. ANAC 241/2017 e l'allegato 1 della Del. 1310/2016).

# Tutela del whistleblower: sanzione ANAC per comportamenti ritorsivi

Con delibera n. 380 del 30 luglio u.s., ANAC, in esito ad un procedimento sanzionatorio, ha ritenuto sussistente la natura ritorsiva delle condotte e deliberazioni assunte dal direttore di un'Agenzia Regionale nei confronti di un dirigente, ha riconosciuto che il comportamento ritorsivo fosse collegato ad precedente segnalazione di fatti illeciti svolta dallo stesso dirigente e, quale conseguenza, ha irrogato una sanzione pecuniaria di Euro 10.000 ai sensi dell'art. 54 bis, co. 6 del D.Lgs. 165/2001 al Direttore dell'Agenzia, quale autore delle misure ritorsive.

La fattispecie portata all'attenzione di ANAC è di significativo interesse poiché fornisce indicazioni sul procedimento di accertamento condotto dall'Autorità in particolare rispetto alla natura ritorsiva delle misure e corrobora la tesi secondo cui la valutazione delle discriminazioni e ritorsioni non può essere fatta in misura astratta né può essere oggetto di tipizzazione ma, al contrario, va affrontata caso per caso seguendo lo svolgimento dei fatti e rapportandoli alla lesività che in concreto il whistleblower subisce.

A seguito di segnalazione di misure ritorsive pervenuta da un dirigente-whistleblower, ANAC -dopo una preliminare fase di accertamento- ha avviato procedimento sanzionatorio verso il segnalato procedendo, in particolare, a verificare

- se i provvedimenti di riorganizzazione adottati dal Direttore dell'ente verso il dirigente whistleblower avessero una natura ritorsiva
- se i provvedimenti fossero conseguenza di una segnalazione che identificava il Direttore come autore degli illeciti
- se l'intento con cui i provvedimenti erano stati assunti potesse qualificarsi come ritorsivo.

Dalla ricostruzione dei fatti -che è stata su una corposa base documentale a supporto della natura, effetti ed entità dei comportamenti assunti dal segnalato- ANAC ha accertato che:

- la segnalazione di illeciti era stata inoltrata prima dell'inizio dei comportamenti ritorsivi;
- la segnalazione era stata inoltrata in via riservata al RPCT;
- a seguito dell'invio della segnalazione circostanziata di irregolarità imputabili al Direttore, il whistleblower ha cominciato a subire plurime ritorsioni da parte dell'autore delle irregolarità;
- le ritorsioni sono consistite nell'adozione da parte del

segnalato di atti di natura organizzativa aventi carattere lesivo (sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo dell'andamento della carriera) per il whistleblower; in particolare la struttura organizzativa di pertinenza del whistleblower era stata "svuotata" di contenuti, trasformata in una nuova area, munita di organico insufficiente e non qualificato, impossibilitata -per i suddetti motivi- al raggiungimento di obiettivi di performance nel mentre riformulati e non in linea con le risorse assegnate al dirigente; in aggiunta il segnalante era stato collocato in una sede priva del certificato di agibilità e di dubbia qualità strutturale e il punteggio di performance assegnatogli era largamente inferiore a quelli assegnati negli anni precedenti e non in linea con il percorso di carriera sempre riconosciutogli fino alla segnalazione;

- la segnalazione pur essendo stata inoltrata al RPCT era stata conosciuta dal Direttore segnalato; è stato infatti appurato che tale conoscenza è dipesa da un difetto di protocollazione interna, riconosciuto e poi rimosso;
- il segnalato non ha fornito prove, durante l'istruttoria, della non ritorsività delle misure;
- il segnalante è pubblico dipendente e come tale rientra nell'applicazione dell'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001;
- la segnalazione è qualificabile come segnalazione di illeciti effettuata nell'interesse all'integrità della PA poiché le irregolarità riguardano l'uso distorto della funzione amministrativa comportante un'alterazione del corretto e imparziale svolgimento di un'attività pubblica; nello specifico la segnalazione riguardava la sussistenza del conflitto di interessi nello svolgimento di incarichi pubblici e irregolarità nelle procedure di assunzione di incarichi dirigenziali.

In esito a quanto sopra, l'Autorità ha ritenuto che le condotte e le iniziative organizzative sono state adottate dal direttore in pregiudizio agli interessi e alla posizione del dirigente e pertanto ne ha riconosciuto il carattere ritorsivo ai sensi dell'art. 54bis D.lgs. 165/2001, irrogando la sanzione di € 10.000,00 ai sensi dell'art. 54- bis, co. 6, D.lgs. 165/2001.

Per completezza si segnala che, con pari provvedimento, l'Autorità ha rigettato l'istanza di accesso presentata dal segnalato poiché incentrata prevalentemente sulla pretesa all'ostensione dell'atto di segnalazione di illeciti del whistleblower che, come noto, è sottratta all'accesso per espres- sa previsione dell'art. 54-bis, comma 4, D.lgs. n. 165/2001.

# La pubblicazione di verbali di procedure selettive nella sezione “Amministrazione Trasparente” è illecita

Con provvedimento del 4 luglio u.s. il Garante Privacy, a seguito di reclamo del soggetto interessato, ha sanzionato un Comune per violazione della normativa di privacy e per l'omesso riscontro alla richiesta di esercizio del diritto di cancellazione dei dati dal sito web e deindicizzazione dai motori di ricerca nei termini previsti dal GDPR; specificamente, il Comune aveva pubblicato sul proprio sito istituzionale, nella sottosezione bandi di concorso, un atto interno ad una procedura selettiva contenente i dati personali del vincitore nonché i nominativi dei membri della commissione e della verbalizzatrice.

L'Autorità, dopo aver richiamato il perimetro di pubblicazione fatto proprio dall'art. 19 del D.lgs. 33/2013 ( “Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione , nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori”) ha ribadito che la disciplina di protezione dei dati personali consente il trattamento dei dati degli interessati solo in presenza di idonea base giuridica e nei limiti dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e di minimizzazione, ovvero pertinente e limitato a quanto necessario. Da tanto si desume che la pubblicazione del verbale quale atto interno alla procedura selettiva, per lo più contenente dati personali eccedenti, non appare conforme alle norme sulla trasparenza né, ancor più, alle norme sulla tutela dei dati personali in quanto la sua pubblicazione non è richiesta dalla norma sulla trasparenza.

Nel caso in esame, l'Autorità ha individuato i seguenti profili di irregolarità in capo al Comune:

- riscontro tardivo all'istanza di esercizio del diritto di cancellazione dei dati dal sito web e di deindicizzazione dai motori di ricerca della reclamante, in violazione dell'art. 12 del Regolamento UE 2016/679 ai sensi del

quale il Comune avrebbe dovuto fornire il riscontro, senza ingiustificato ritardo, entro un mese dal ricevimento dell'istanza della reclamante, concedendo una proroga di due mesi, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Tuttavia, con riguardo a questo specifico addebito, il Garante ha ritenuto il livello di gravità della condotta una violazione minore, tenuto conto del fatto che la richiesta della reclamante era stata inviata non all'indirizzo Pec ma all'indirizzo di posta elettronica ordinaria, non stabilmente presidiato, del Segretario comunale;

- illecita diffusione dei dati della reclamante nonché dei nominativi dei membri della commissione e della verbalizzatrice, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 12 del Regolamento UE 2016/679, nonché 2-ter del Codice protezione dei dati personali. A riguardo osserva il Garante che le disposizioni normative che stabiliscono la pubblicità delle graduatorie dei concorsi e prove selettive dispongono che siano pubblicate esclusivamente le graduatorie definitive dei vincitori e non anche gli atti intermedi della procedura concorsuale, posto che la ratio dell'art. 19 del Decreto Trasparenza è garantire l'esercizio delle forme di tutela dei diritti ai partecipanti alle procedure. Rispetto a questo addebito, invece, l'Autorità ha valutato il livello di gravità della condotta come medio, poiché la pubblicazione pur non essendo sostenuta da base giuridica non insisteva su dati particolari o dati giudiziari.

La sanzione pecuniaria di euro 1000 per il primo profilo di irregolarità e di euro 3.000,00 per il secondo profilo ha tenuto conto delle seguenti circostanze:

- la condotta ha avuto luogo in un contesto caratterizzato da numerose difficoltà sul piano organizzativo nonché dalle ulteriori problematiche connesse al periodo emergenziale dovuto alla diffusione del virus Covid-19;
- il buon livello di cooperazione offerto dal Comune durante l'istruttoria e l'insussistenza di precedenti violazioni.



# Incarichi politici: la rinuncia al compenso non elimina gli obblighi di trasparenza ex art. 14, co. 1, D.lgs. 33/2013

Con atto del Presidente dell'11 settembre u.s., ANAC -in risposta ad una richiesta di un parere avanzata da un Comune- ha nuovamente chiarito che la pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 D.lgs. 33/2013 e in particolare dei dati reddituali per i titolari di incarichi politici è obbligatoria anche nel caso in cui il soggetto abbia rinunciato volontariamente al compenso.

L'Autorità ha ripercorso gli obblighi di trasparenza dell'art. 14 e ha sottolineato che tale adempimento risponde all'esigenza di rafforzare il regime di trasparenza e controllo sull'attività della PA, in particolare rispetto a coloro che all'interno dell'amministrazione esprimono attraverso atti di indirizzo e controllo, un indirizzo generale sull'organizzazione e attività dell'ente.

In conformità alla nota Delibera n. 241/2017 l'Autorità ha specificato che:

- gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 sussistono sempre per i titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1;
- gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 sussistono per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito;

- la deroga alla pubblicazione per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati è applicata esclusivamente nelle ipotesi in cui la gratuità sia prevista da disposizioni normative e statutarie o da deliberazioni con carattere generale e che pertanto la rinuncia personale al compenso da parte del soggetto incaricato non rileva ai fini della disapplicazione;
- la deroga di cui all'art. 14, co.1 bis è normativamente prevista solo per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati e pertanto non trova applicazione nei riguardi dei titolari di incarichi politici.

Alla luce di quanto esposto, l'Autorità -ben evidenziando la differenza del regime derogatorio tra i titolari di incarichi politici e i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, direzione o governo comunque denominati- ha invitato il Comune a pubblicare i dati di cui all'art. 14, co. 1, D.lgs. 33/2013 anche per il consigliere comunale che intende rinunciare a qualsiasi emolumento connesso alla carica.

# Trasparenza su consulenti e collaboratori: la pubblicazione del link alla relativa banca dati assicura l'adempimento

Con atto del Presidente dell'11 settembre u.s. ANAC, a seguito di una richiesta di parere da parte di un Comune, è tornata sulle modalità per la corretta pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di consulenza e collaborazione ai sensi dell'art. 15 D.lgs. 33/2013.

Dopo aver riepilogato quali siano i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria per ciascun singolo consulente e collaboratore, l'Autorità si è soffermata sulle modalità di pubblicazione ed in particolare ha specificato che i dati dovranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Consulenti e collaboratori del sito istituzionale degli enti e amministrazioni secondo le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 15, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9bis D.lgs. 33/2013.

A tale ultimo riguardo ANAC rammenta che, ai sensi dell'art. 9bis citato, i soggetti obbligati alla trasparenza che procedono alla comunicazione di dati, informazioni e documenti alle banche dati di cui all'allegato B del medesimo D.lgs. 33/2013 (nel caso di specie alla banca dati PerLaPA) possono adempiere agli obblighi di cui all'art 15 semplicemente attraverso la pubblicazione, nella propria sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale, del collegamento ipertestuale alla preposta banca dati; resta ferma, ovviamente, la possibilità di pubblicare i dati anche

sul proprio sito purché identici a quelli comunicati alla banca dati.

La disposizione dell'art. 9 bis e la corretta contribuzione alle banche dati da parte dei soggetti obbligati alla trasparenza consentono e garantiscono una semplificazione degli obblighi di pubblicazione gravanti sulle amministrazioni, permettendo la pubblicazione del solo link di rimando alla banca dati che già contiene i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria .

Con specifico riguardo alla richiesta di parere, pertanto, l'Autorità – appurato l'utilizzo della banca dati Anagrafe delle prestazioni PerLaPa da parte del Comune – ha ritenuto correttamente adempiuto l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi ai consulenti e collaboratori mediante la pubblicazione del link alla banca dati contenente tutte le informazioni e i dati di cui all'art. 15 D.lgs. 33/2013.

Infine, rispetto alla tempistica di pubblicazione, l'Autorità ha ribadito che i dati degli incarichi di consulenza e/o collaborazione devono essere pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e che la durata della pubblicazione, in deroga agli usuali 5 anni, è prevista per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto.

# L'incarico di responsabile della Segreteria di un assessore è oggetto di trasparenza ex art. 14, co. 1, let d) D.Lgs. 33/2013

Con atto del Presidente dell'11 settembre u.s., in riscontro ad una richiesta di un RPCT di un Comune, ANAC è tornata sul tema degli obblighi di trasparenza per gli incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, D.Lgs. 33/2013 e specificamente sull'applicabilità dell'art. 14, co. 1, lett. d), D.Lgs. 33/2013 nei confronti di un Consigliere comunale assunto presso la Regione.

L'Autorità richiamando gli obblighi di trasparenza di cui all'art. 14, co. 1, ne ha ribadito l'applicabilità ai titolari di incarichi politici, anche non di carattere elettivo, di Stato, Regioni ed Enti locali, al fine di garantire il controllo sulla correttezza dell'azione amministrativa, soffermandosi poi sull'applicabilità a questi ultimi dell'obbligo di comunicare i dati afferenti all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici e privati e relativi compensi (art. 14, co.1, lett. d ovvero "i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali").

Nel caso in esame l'Autorità ha evidenziato che:

- la lett. d) dell'art. 14, co.1 dispone la pubblicazione dei dati relativi a tutti gli altri eventuali incarichi assunti, sia a titolo oneroso che gratuito, presso enti pubblici o privati non essendo limitato tale obbligo esclusivamente alle cariche di natura politica e che tali dichiarazioni devono essere riferite al momento dell'assunzione in

carica conseguente all'atto di nomina;

- al Consigliere Comunale è stato conferito, ai sensi della normativa regionale, l'incarico di Responsabile alla Segreteria di un assessore della Regione con contratto a tempo determinato, con funzioni di coordinamento delle attività degli assistenti, di raccordo con le competenti strutture della Giunta e connesso supporto tecnico all'attività istituzionale dell'Assessore; tale attività non è riconducibile alle competenze gestionali direttive e dirigenziali delle direzioni e delle altre strutture organizzative della Giunta Regionale;

Alla luce di quanto ricostruito, l'Autorità ha fatto rientrare l'incarico di Responsabile alla segreteria dell'Assessore regionale nelle cariche di cui all'art. 14, co. 1, lett. d), ribadendo l'obbligo per il Consigliere comunale di presentare la dichiarazione con i dati relativi allo specifico incarico ed il relativo compenso al Comune, ai fini della pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Rispetto al regime sanzionatorio, l'Autorità ha specificato che solamente l'omessa o incompleta comunicazione dei dati di cui all'art. 14, co. 1, lett. f), D.Lgs. 33/2013 (dati reddituali) costituisce adempimento sanzionabile in conformità alla Delibera 241/2017; adempimento a cui il Comune in esame non è tenuto avendo popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

Legislazione Tecnica  
Area Consulenza

Direzione Generale:  
dott.ssa Rosalisa Lancia

Tel. **06.5921743**  
email: **[consulenza@legislazionetecnica.it](mailto:consulenza@legislazionetecnica.it)**  
web: **[consulenzalt.it](http://consulenzalt.it)**

Orario Segreteria  
dal lunedì al venerdì ore 9.15-13 e 14-17.45